



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 24 ottobre 2022



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori (laddove nominato) e del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì lo svolgimento in modalità telematica delle Assemblee degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, diverse dalle assemblee convocate per l'elezione del Consiglio, del Collegio dei Revisori (laddove nominato) e del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine medesimo.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le norme generali sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori (laddove nominato) e del Comitato Pari Opportunità nonché delle Assemblee degli Iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, sostituendosi alle stesse solo nei limiti in cui siano incompatibili.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento, per "riunioni in modalità telematica" si intendono le riunioni di cui all'articolo 1 in cui:
 - uno o più dei soggetti aventi diritto o invitati a partecipare partecipi a distanza mediante collegamento audio o audio-video da uno o più luoghi diversi dalla sede della riunione come indicata nella convocazione, oppure
 - tutti i soggetti aventi diritto o invitati a partecipare partecipino a distanza mediante collegamento audio o audio-video.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione alle riunioni in modalità telematica presuppone la disponibilità di strumenti idonei a consentire la comunicazione in tempo reale in modalità sincrona a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Gli strumenti nella disponibilità dei partecipanti devono garantire la tracciabilità dell'utenza e l'accertabilità dell'identità dei partecipanti, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione.
3. Ciascun partecipante garantisce il corretto funzionamento del dispositivo utilizzato per effettuare il collegamento, l'aggiornamento del relativo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.



Art. 4 - Casi di esclusione

1. È escluso lo svolgimento in modalità telematica per le riunioni nelle quali si debba votare con voto segreto, salvo l'utilizzo di apposita piattaforma di voto telematico che garantisca la segretezza del voto.

Art. 5 - Convocazione

1. Lo svolgimento in modalità telematica di una riunione del Consiglio, del Collegio dei Revisori o del Comitato Pari Opportunità è disposto dal presidente del relativo organo ed indicata nel relativo avviso di convocazione.

2. Lo svolgimento in modalità telematica dell'Assemblea degli Iscritti è disposto dal Consiglio e indicata nel relativo avviso di convocazione.

3. La convocazione contiene l'indicazione dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la connessione e la relativa informativa sul trattamento dei dati personali, nonché il richiamo al presente regolamento che si intende accettato con la partecipazione alla riunione.

4. Le credenziali e le istruzioni tecniche per la partecipazione alla riunione telematica sono fornite ai soggetti aventi diritto o invitati a partecipare dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine o, per conto di quest'ultimo, dal gestore della piattaforma informatica all'uopo dedicata.

5. La documentazione può essere resa disponibile in formato digitale sia prima sia durante la riunione.

Art. 6 - Svolgimento delle riunioni

1. La riunione in modalità telematica è avviata con la verifica delle identità dei partecipanti, che concorrono a determinare il numero legale, e degli eventuali invitati. In mancanza di identificazione il soggetto è dichiarato assente.

2. I collegati che abbiano intenzione di intervenire nel corso della discussione dovranno prenotarsi utilizzando il sistema concordato per la singola riunione.

3. Le dichiarazioni di voto sono espresse attraverso l'accertamento dell'identità dei componenti votanti salvo il caso di votazione a scrutinio segreto che avviene attraverso idonea tecnologia.

4. Il collegamento telematico non può avvenire da luogo pubblico. I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.

5. I partecipanti garantiscono, sotto la propria responsabilità, che quanto accade nel corso della riunione non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla riunione medesima, e si impegnano a non effettuare registrazioni di alcun genere nel corso dello svolgimento della riunione.

6. Ciascun partecipante deve garantire la stabilità della connessione nel luogo in cui intende connettersi, con onere e responsabilità a proprio carico.

7. Ciascun partecipante è responsabile dell'utilizzo non corretto del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio dei dispositivi di connessione telematica impiegati.



Art. 7 - Problemi tecnici di connessione

1. Nel caso in cui all'inizio della riunione o nel corso della stessa si verificano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento di uno o più dei soggetti aventi diritto o invitati a partecipare, la riunione è comunque portata a termine se il numero legale è garantito; in caso contrario, la riunione viene rimandata.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'Ordine medesimo.